COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

36.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° APRILE 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ROLAND RIZ**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Senatori MANCINO ed altri: Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali (*Approvata dal Senato*) (1768);

DEL PENNINO ed altri: Nuove norme sull'ordinamento e le funzioni del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali (1243);

FIORI PUBLIO ed altri: Norme sull'ordinamento e sulle funzioni del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali (1633);

FIORI PUBLIO: Ordinamento del personale di segreteria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali (1652) 554

PRESIDENTE 554, 555, 556, 558, 559, 560, 561, 563

BOZZI ALDO 556

PAG.

CIANNAMEA LEONARDO . . . 556, 559, 560, 561

LODA FRANCESCO 555, 556, 558, 559

PERANTUONO TOMMASO 563

SEGNI MARIO, *Relatore* 554, 555, 558, 559, 560

SCHIETROMA DANTE, *Ministro per la funzione pubblica* 554, 555, 556, 558, 559, 560, 563

VIRGILI BIAGIO 563

Votazione segreta:

PRESIDENTE 564

La seduta comincia alle 9.

BRUNO VINCENZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge: Senatori Mancino ed altri: Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali (Approvata dal Senato) (1768); Del Pennino ed altri: Nuove norme sull'ordinamento e le funzioni del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali (1243); Fiori Publio ed altri: Norme sull'ordinamento e sulle funzioni del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali (1633); Fiori Publio: Ordinamento del personale di segreteria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali (1652).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Mancino ed altri: « Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali », approvata dal Senato nella seduta del 21 maggio 1980, e dei deputati Del Pennino ed altri: « Nuove norme sull'ordinamento e le funzioni del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali »; Fiori Publio ed altri: « Norme sull'ordinamento e sulle funzioni del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali »; Fiori Publio: « Ordinamento del personale di segreteria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali ».

Proseguiamo nell'esame dell'articolato.

Passiamo ora al seguente articolo aggiuntivo, da me già presentato in una precedente seduta:

ART. 57-*bis*.

L'ordinamento e la disciplina degli organi di giustizia amministrativa nella regione Trentino-Alto Adige sono regolati dal titolo IX del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione.

Gli onorevoli Ciannamea, Kessler, Vernola e Virgili hanno presentato un articolo aggiuntivo dell'identico tenore.

MARIO SEGNI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

DANTE SCHIETROMA, *Ministro per la funzione pubblica*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i due articoli aggiuntivi, nell'identico testo.

(*Sono approvati*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 58.

(*Onere finanziario*).

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4.670 milioni in ragione d'anno, si provvede per l'anno finanziario 1980 mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, a tal uopo utilizzando l'apposito accantonamento preordinato allo specifico scopo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 58 con il seguente:

L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in lire 13.000 milioni in ragione d'anno. Alla spesa relativa all'anno 1982 valutata in lire 7.000 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

DANTE SCHIETROMA, *Ministro per la funzione pubblica.* L'emendamento recepisce quanto ha rilevato la V Commissione bilancio in ordine all'aggiornamento dell'onere finanziario.

MARIO SEGNI, *Relatore.* Il relatore è d'accordo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

MARIO SEGNI, *Relatore.* Ritengo opportuno, signor presidente, sollevare in questa sede, prima di passare all'esame dell'articolo successivo, un problema specifico che attiene all'interpretazione dello articolo 30, ex articolo 32, relativo al trattamento economico dei magistrati amministrativi. Con tale norma abbiamo inteso applicare ai magistrati amministrativi lo stipendio normale più alcune speciali indennità espressamente indicate. È stato sollevato in questi giorni da parte delle categorie interessate un problema di interpretazione, perché da alcuni si ritiene che l'articolo 32 sia comprensivo anche dell'indennità di funzione (una volta si chiamava indennità di rischio) che con la legge del 1971 è stata applicata ai magistrati ordinari e per la quale è sorta poi la questione dell'estensione. Vi è un impegno del Governo ad estendere tale indennità, ma con un provvedimento ancora in discussione, che dovrebbe armonizzare il trattamento economico generale di tutte le varie categorie di magistrati amministrativi. L'interpretazione data alla norma sarebbe un po' in contrasto con lo spirito con cui si stanno mandando avanti i vari provvedimenti perché, se non sbaglio, con un disegno di legge ci si è fatti carico di definire questa materia.

Vorrei sottoporre il problema alla Commissione e, anche se mi sembra, in base ad una corretta interpretazione dell'articolo 30, ex 32, che le indennità espressamente citate non possano essere estese ai magistrati amministrativi, sarei dell'idea, poiché si tratta di una materia delicata e di norme che possono sollevare qualche problema interpretativo, come avviene molte volte indipendentemente dalla volontà del legislatore, di fare un'opera di chiarimento con un ordine del giorno o, meglio ancora, con un articolo aggiuntivo, se possibile, da inserire dopo il 58, prima cioè della norma finale, che dovrebbe essere così formulato: « Nulla è innovato riguardo all'indennità di missione per i magistrati amministrativi ». In questo modo si darebbe un'interpretazione autentica dell'articolo 30.

Mi pare giusto farci carico di questa preoccupazione, perché dobbiamo evitare che al provvedimento si dia un significato che non volevamo questo avesse, portando così scompiglio nella materia che abbiamo cercato di sistemare in modo ordinato.

FRANCESCO LODA. Il problema sollevato dal relatore mi sembra giusto, nel senso che non vi è dubbio che l'articolo 32, con cui abbiamo disciplinato un criterio di trattamento retributivo, non può avere il significato di un'estensione dell'indennità prevista per i magistrati ordinari ai magistrati amministrativi. Su questo non credo vi siano possibilità di dubbio. Pertanto, ritengo opportuno che la non estensibilità di tale indennità venga specificata in un ordine del giorno in cui risulti chiara *ad abundantiam* l'interpretazione dello articolo 32, nel senso che esso disciplina un criterio di onnicomprensività nella retribuzione dei magistrati amministrativi, riferendosi alle norme di legge in materia di prima sistemazione e di trasferimento, nonché di indennità di missione, per cui non può in nessun caso ricomprendere quell'indennità speciale che abbiamo riconosciuto ai magistrati ordinari. Ciò forma oggetto di un apposito provvedimento che è *in itinere* e sul quale il Parlamento è ancora impegnato a confrontarsi.

MARIO SEGNI, *Relatore.* Faccio notare che l'ordine del giorno non ha valore vincolante per l'interprete.

ALDO BOZZI. Infatti l'ordine del giorno impegna il Governo. Credo che l'interpretazione corretta dell'articolo 30, ex 32, sia nel senso di escludere l'estensione ai magistrati amministrativi di quella indennità speciale intorno alla quale tanto si controverte, però il problema sollevato dal relatore esiste. Avanzo pertanto tre ipotesi. La prima, rivoluzionaria, è che si ponga di nuovo mano all'articolo 32. In questo modo si risolverebbe il problema, ma mi rendo conto che ciò è impossibile perché l'articolo è già stato approvato. Ritengo che le dichiarazioni che i diversi rappresentanti dei gruppi stanno facendo circa il modo di interpretare l'articolo 32 abbiano già un valore interpretativo, per cui sarei lieto se anche gli altri capigruppo le facessero in modo che vengano riportate nel verbale.

La seconda ipotesi è di fare una norma interpretativa, affidando al Senato, cui questo provvedimento dovrà essere trasmesso, il compito di procedere ad una rielaborazione del testo più corretta dal punto di vista tecnico, componendo meglio tale norma con l'articolo 32.

In estrema ipotesi ricorrerei allo strumento dell'ordine del giorno, che impegna il Governo ad assumere un certo comportamento, che in questo caso però non so quale potrebbe essere.

PRESIDENTE. Per essere precisi, vorrei dire questo: è evidente che l'eventuale norma interpretativa che si riterrà opportuno inserire nel testo, in sede di coordinamento costituirà il secondo comma dell'articolo 30. Non vi è alcuna difficoltà sotto il profilo formale; la difficoltà sorge invece nel merito, perché la Commissione deve decidere se approvare o meno una norma chiarificatrice ovvero ricorrere allo strumento dell'ordine del giorno. Il problema è quindi di scelta politica legislativa.

LEONARDO CIANNAMEA. Con l'articolo in esame abbiamo voluto dire che ai magistrati amministrativi si applicano le norme relative al trattamento economico onnicomprensivo. A mio avviso non c'è bisogno di alcuna interpretazione e sono sufficienti le dichiarazioni del relatore e dei vari gruppi politici.

FRANCESCO LODA. Sono d'accordo con il collega Ciannamea. Aggiungo che mi sembra poco opportuno sotto il profilo della politica legislativa introdurre una norma che chiarisca che non si intende estendere l'indennità di funzione ai magistrati amministrativi. Dagli atti della Commissione risulta la nostra unanime valutazione che la norma va interpretata in tale senso.

DANTE SCHIETROMA, *Ministro per la funzione pubblica*. Sono d'accordo con le osservazioni espresse dagli onorevoli Ciannamea e Loda. D'altra parte è già in corso d'esame il disegno di legge sulla perequazione del trattamento economico della magistratura, per cui si tratta di materia che è *in itinere*.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 59, che, non essendo stati presentati emendamenti, pongo subito in votazione:

ART. 59.

(*Norma finale*).

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame delle tabelle.

Do lettura della tabella A.

TABELLA A.

RUOLO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA

Presidente del Consiglio di Stato	1	1
Presidenti di sezione del Consiglio di Stato (*a*)	14	
Presidenti di tribunale amministrativo regionale	30	44
Consiglieri del Consiglio di Stato (*a*)	67	67
Consiglieri dei tribunali amministrativi regionali	—	
Primi referendari	—	(*b*) 310
Referendari	—	
		422

(*a*) Compresi i posti per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 204.

(*b*) L'incremento di organico decorre per 80 posti dal 1° gennaio 1983.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

La tabella A « Ruolo del personale di magistratura », *è sostituita dalla seguente*:

RUOLO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA

Presidente del Consiglio di Stato	1	1
Presidente di Sezione del Consiglio di Stato (*a*)	15	37
Presidenti di tribunale amministrativo regionale	22	
Consiglieri di Stato (*a*)	72	72
Consiglieri di tribunale amministrativo regionale	—	
Primi referendari	—	(*b*) 310
Referendari	—	
		420

(*a*) Oltre ai posti per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 204.

(*b*) L'incremento di organico decorre per 80 posti dal 1° gennaio 1983.

DANTE SCHIETROMA, *Ministro per la funzione pubblica.* L'emendamento tende ad adeguare l'organico dei posti di presidente di sezione, tenuto conto della nuova formulazione dell'articolo 7, che al quinto comma prevede il conferimento della funzione di presidente di sezione di TAR a magistrati con qualifica di consigliere di TAR. Vi è stata una riduzione del collegio giudicante da sette a cinque magistrati, che consente di costituire più collegi e quindi di tenere udienze con maggiore frequenza. Si tratta di tre collegi in più, ed occorre provvedere alle relative presidenze. Nell'organico determinato in questo modo sono esclusi i posti della regione Sicilia. Si prevede poi un incremento dell'organico del Consiglio di Stato, in conformità con la nuova legge che è in fase di elaborazione. L'intervento è diretto ad assicurare una maggiore funzionalità delle singole sezioni, tenuto conto di quanto prevede l'articolo 1, cioè nove consiglieri per ciascuna sezione consultiva e nove per ciascuna sezione giurisdizionale.

FRANCESCO LODA. Siamo contrari allo emendamento proposto.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore ?

MARIO SEGNI, *Relatore.* Favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la tabella A con la modifica testé approvata.

(*È approvata*).

Do lettura della Tabella B:

TABELLA B.

RUOLO DEL PERSONALE DIRIGENTE

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	dirigente superiore	13	Direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato . .	1
			Direttore ufficio coordinamento sezioni consultive Consiglio di Stato . . .	1
			Direttore ufficio segreteria adunanza plenaria Consiglio di Stato	1
			Segretario generale TAR con sezioni staccate	9
			Direttore ufficio segreteria di cui all'articolo 40, ultimo comma	1
E	primo dirigente	31	Direttore servizi di segreteria Consiglio di Stato . .	(*a*) 7
			Segretario regionale TAR . .	11
			Direttore servizi segreteria TAR con sezioni	12
			Vice direttore uffici segreteria di cui all'articolo 40, ultimo comma	2
			Totale . . .	45

(*a*) Di cui uno applicato presso il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana.

Gli onorevoli Ciannamea e Gitti hanno presentato il seguente emendamento:

Alla tabella B, sedicesima riga, sostituire il n. « 31 », *con il n.* « 32 »; *alla diciottesima riga, sostituire la parola* « regionale », *con la parola* « generale ».

LEONARDO CIANNAMEA. Si tratta solo di una modifica di carattere formale.

MARIO SEGNI, *Relatore*. Sono d'accordo.

DANTE SCHIETROMA, *Ministro per la funzione pubblica*. Anche il Governo è d'accordo.

FRANCESCO LODA. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la tabella B con la modifica testé apportata.

(*È approvata*).

Do lettura della tabella C:

TABELLA C.

RUOLO DEL PERSONALE DIRETTIVO

Profilo professionale	Qualifica funzionale e livello retributivo	Posti
Direttore capo aggiunto di segreteria	VIII	36
Direttore di segreteria	VII	78
Vice direttore di segreteria	VII	
		(*a*) 114

(*a*) Di cui uno per i servizi di segreteria previsti dall'articolo 40, ultimo comma.

Gli onorevoli Ciannamea e Gitti hanno presentato il seguente emendamento:

Alla tabella C, sostituire il n. « 78 », *con il n.* « 97 »; *dopo le parole* « Vicedirettore di segreteria », *aggiungere le parole* « Segretario capo... VII »; *sostituire il n.* « 114 », *con il n.* « 133 ».

MARIO SEGNI, *Relatore.* Esprimo parere contrario.

DANTE SCHIETROMA, *Ministro per la funzione pubblica.* Anche il Governo è contrario.

LEONARDO CIANNAMEA. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella C nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvata*).

Do lettura della tabella D:

TABELLA D.

RUOLO DEL PERSONALE DI CONCETTO

Profilo professionale	Qualifica funzionale e livello retributivo	Posti
Segretario capo	VII	19
Segretario principale	VI	171
Segretario	VI	
		(*a*) 190

(*a*) Di cui due per i servizi di segreteria previsti dall'articolo 40, ultimo comma.

Gli onorevoli Ciannamea e Gitti hanno presentato il seguente emendamento:

Alla tabella D, sopprimere le parole « Segretario capo... VII 19 »; *sostituire il n.* « 190 », *con il n.* « 171 ».

LEONARDO CIANNAMEA. Si tratta di un emendamento che era collegato con il precedente, per cui lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella D nel testo di cui dianzi ho dato lettura.

(*È approvata*).

Poiché alle successive tre tabelle non sono stati presentati emendamenti, le porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

TABELLA E.

RUOLO DEL PERSONALE ESECUTIVO

Profilo professionale	Qualifica funzionale e livello retributivo	Posti
Coadiutore superiore	V	18
Coadiutore principale	IV	162
Coadiutore	IV	
		(*a*) 180

(*a*) Di cui cinque per i servizi di segreteria previsti dall'articolo 40, ultimo comma.

(*È approvata*).

TABELLA F.

RUOLO DEL PERSONALE DI DATTILOGRAFIA

Profilo professionale	Qualifica funzionale e livello retributivo	Posti
Coadiutore dattilografo superiore	V	75
Coadiutore dattilografo	IV	175
		(*a*) 250

(*a*) Di cui sei per i servizi di segreteria previsti dall'articolo 40, ultimo comma.

(*È approvata*).

TABELLA G.

RUOLO DEL PERSONALE AUSILIARIO

Profilo professionale	Qualifica funzionale e livello retributivo	Posti
Commesso capo	III	25
Commesso	II	71
		(*a*) 96
Agente tecnico capo	III	9
Agente tecnico	II	21
		30

(*a*) Di cui due per i servizi di segreteria previsti dall'articolo 40, ultimo comma. Commento alle tabelle; trattasi di modifiche tecnico-formali.

(*È approvata*).

Abbiamo così esaurito l'esame degli articoli. Passiamo ora agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Biagio Virgili, Leonardo Ciannamea, Flavio Colonna, Francesco Loda, Paola Buttazzoni Tonellato e Leo Canullo hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La I Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati,

al termine della discussione in sede legislativa delle proposte di legge riguardanti "l'ordinamento e le funzioni del personale del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali",

considerato che nella regione autonoma del Trentino-Alto Adige non si è ancora provveduto alla istituzione del tribunale regionale di giustizia amministrativa con una autonoma sezione per la provincia di Bolzano, secondo l'ordinamento speciale da stabilirsi al riguardo;

impegna il Governo

a dare attuazione con sollecitudine al disposto dell'articolo 90 e seguenti del titolo IX del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670, riguardante gli organi giurisdizionali, secondo le procedure previste dall'articolo 108 dello statuto di autonomia» (0/1768/1/I).

DANTE SCHIETROMA, *Ministro per la funzione pubblica.* Rendo noto che la Presidenza del Consiglio ha da tempo predisposto lo schema di norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia e fin dal 4 gennaio 1982 ha provveduto a richiedere sullo stesso il parere della commissione paritetica di cui all'articolo 107 dello Statuto di autonomia.

A seguito degli impegni assunti nel corso della riunione con i rappresentanti della provincia di Bolzano (i quali hanno dato atto dell'adempienza del Governo), tenutasi presso la Presidenza del Consiglio il giorno 26 gennaio 1982, il parere predetto è stato sollecitato affinché pervenga nel più breve termine possibile e comunque non oltre la fine del prossimo mese di maggio. Segnalo che la stessa commissione ha nel frattempo all'esame altri schemi di norme di attuazione in determinati settori, tutti molto delicati e discussi, che per i ricordati impegni dovranno avere la precedenza nelle determinazioni del Consiglio dei ministri.

Ritengo opportuno segnalare che il problema specifico della istituzione del TAR di Trento è stato in passato ampiamente discusso in seno alla commissione paritetica, nella quale però non si è raggiunto il necessario accordo. Di qui l'iniziativa della Presidenza del Consiglio, di fronte all'inerzia della commissione, nella predisposizione del testo sottoposto, poi, al parere della medesima.

Concludendo, accetto come raccomandazione l'ordine del giorno, nell'ambito di queste mie dichiarazioni.

BIAGIO VIRGILI. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Virgili. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del progetto di legge.

TOMMASO PERANTUONO. Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dal voto sul progetto di legge n. 1768 che contiene, anche se in modo non soddisfacente, una prima risposta ai problemi che, posti sul tappeto dalla riforma del 1971, sono rimasti disattesi per mancanza di volontà politica della maggioranza, e per molti aspetti lo sono ancora. Ricordo anche che, rispetto al testo di legge pervenutoci dal Senato, con l'innesto di altre proposte di legge presentate alla Camera da colleghi repubblicani e democristiani, si è tentato di rendere la materia confusa e contraddittoria e di ritardare i tempi di approvazione della riforma inserendo princìpi incompatibili con l'argomento in discussione. Ciò a copertura di un disegno diretto ad affrontare questioni ordinamentali, diverse fra loro, poste dal processo amministrativo nel suo sviluppo attuale, e la struttura di riforma dei TAR in un unico incompatibile contesto.

Come ha egregiamente sottolineato il collega Loda, la questione di fondo da affrontare è l'adeguamento della magistratura amministrativa al sistema processuale che la riforma del 1971 ha introdotto, tenuto conto che il nuovo contesto giurisprudenziale e dottrinario, seguito alla prima attuazione giurisdizionale della riforma dei TAR, solleva questioni di eccezionale rilievo in ordine alla natura e alla competenza del giudizio amministrativo che propone o ripropone riflessioni e va-

lutazioni sulla natura e sul contenuto degli interessi legittimi, sul diaframma tra questi e i diritti soggettivi e su una nuova oggettivizzazione sia degli uni sia degli altri.

Come si vede, si tratta di una materia complessa che non si può affrontare se non anche attraverso una netta distinzione di ruoli e funzioni fra TAR e Consiglio di Stato in modo da poter fare momenti distinti di funzione giurisdizionale. Di qui l'esigenza di regolare ruoli e carriere di queste magistrature in modo da rispettare l'autonomia delle funzioni, evitare interferenze, porre su un piano organico equivalenze di carriere per evitare inammissibili e perniciose subordinazioni.

Nella proposta di legge che sta per essere votata non tutto va nel senso indicato e l'ampio dibattito non ha condotto a risultati adeguati. Un passo avanti, rispetto al testo trasmesso dal Senato, è stato fatto con la nuova formulazione dell'articolo 9 che stabilisce la parità nella composizione delle due rappresentanze del TAR e del Consiglio di Stato nel consiglio di presidenza, mentre le modifiche apportate all'articolo 21, con il cambiamento dei criteri fissati dal Senato, hanno un valore peggiorativo.

Rimane come capitolo a parte l'esigenza imprescindibile di legiferare sulla parità di trattamento e sull'adeguamento, in un processo di omogeneizzazione, tra la magistratura amministrativa e quella ordinaria, determinando nuovi princìpi regolatori dello sviluppo delle carriere e del trattamento economico che portino alla dovuta omogeneizzazione. S'impone infine l'esigenza ordinamentale di riformare la Corte dei conti, cui il gruppo comunista attribuisce carattere di urgenza.

Per tutte queste ragioni ci asterremo dal voto.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale del testo approvato. Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Mancino ed altri: « Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali » (*Approvata, in un testo unificato, dal Senato*) (1768).

Presenti	26
Votanti	18
Astenuti	8
Maggioranza	10
Voti favorevoli	16
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione della proposta di legge n. 1768, risultano assorbite le proposte di legge Del Pennino ed altri n. 1243, Fiori Publio ed altri n. 1633, Fiori Publio n. 1652.

Hanno preso parte alla votazione:

Amodeo, Armella, Bozzi, Bressani, Ciannamea, Ferrari Marte, Gui, Ianniello, La Penna, Pezzati, Pirolo, Potì, Preti, Raffaelli, Riz, Segni, Vecchiarelli, Vincenzi.

Si sono astenuti:

Bertani Fogli, Buttazzoni Tonellato, Canullo, Colonna, Loda, Manfredi Giuseppe, Perantuono, Virgili.

La seduta termina alle 9,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO